



## **Decreto Dirigenziale n. 23 del 26/01/2015**

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive

Oggetto dell'Atto:

D. LGS 387/03, ART. 12 - DGR 460/2004. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTE RINNOVABILE: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER PRODUZIONE DI ENERGIA, CON TECNOLOGIA EOLICA, DA REALIZZARE NEL COMUNE DI MONTEVERDE (AV). PROPONENTE: SIRI ENERIGA SRL.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che

- a. con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b. il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c. il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d. il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e. lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f. con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;
- g. la Giunta Regionale con deliberazione n. 612 del 29/10/2011, ha approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- h. la Giunta Regionale con deliberazione n. 478/2012 come modificata in ultimo dalla DGR n. 710/2012, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere, assegnando, in particolare, le competenze dell'ex Servizio Mercato Energetico Regionale all'U.O.D. 04 "Energia e Carburanti" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive";
- i. la Giunta Regionale con deliberazione n. 427/2013 ha tra l'altro conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive al Sig. Francesco P. Iannuzzi;
- j. con deliberazione n. 488/2013, la Giunta Regionale ha conferito, tra l'altro, l'interim di Dirigente responsabile della Unità Organizzativa Dirigenziale "Energia e Carburanti" al Sig. Fortunato Polizio;
- k. con DPGR 210/13 è stato prorogato l'incarico di dirigente ad interim al dott. Fortunato Polizio;
- l. con DPGR 287/14 è stato prorogato l'incarico di dirigente ad interim al dott. Fortunato Polizio;
- m. con DD. n. 50/2011, pubblicato sul BURC n. 14/2011, sono stati dettati i criteri per la uniforme applicazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs 387/03 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi emanate con DM (MISE) 10/9/2010 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/9/2010;
- n. con D.D. 516/2011 AGC 12/Sett.04/Serv.03 sono stati forniti i criteri procedurali per la autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
- o. la Giunta Regionale con deliberazione n. 325/2013 ha dettato una Disciplina di completamento in materia di autorizzazioni energetiche;

### CONSIDERATO che

- a. con nota 24/10/2006, acquisita al protocollo regionale n 871554, la Società SIRI ENERGIA S.r.l.. (di

seguito proponente) con sede legale in Roma alla Via Del Corso 75/10 – CAP 00186 Codice Fiscale e Partita IVA 02550170647, ha presentato istanza di attivazione della procedura di autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, e delle relative opere connesse ed infrastrutture, da realizzarsi nel Comune di Monteverde (AV) Località "Siricciardi – Casonetto", per una potenza di 60 MW;

- b. l'avviso di avvio del procedimento espropriativo, e di asservimento, essendo i destinatari del provvedimento in numero maggiore di 50, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm. ii. e degli artt. 11 e 16 del DPR 327/01, è stato pubblicato sul giornale "Corriere della Sera" del 19/05/2014, nonché con pubblicazione del progetto all'Albo Pretorio del Comune di Monteverde, Lacedonia, Aquilonia e Bisaccia dal 19/05/2014 per 30 giorni consecutivi ed è stato altresì pubblicato su BURC n. 35 del 19 Maggio 2014;
- c. a riscontro dell'attivazione delle procedure di cui sopra sono state acquisite agli atti le osservazioni giusta prot. 416174/2014 rispetto alle particelle del catasto di Lacedonia di cui ai fogli 17 part. 40 e 50, fg 18 part. 13 e 17, fg 35 part. 65, 545, fg 48 part. 121, 1, 8, 464, 465, 448, 462, 457. Le medesime si riscontrano come segue: in merito al punto 1 la legittimità dell'avviso contenente l'individuazione catastale con foglio e particella dei terreni è stata confermata con ordinanza del Consiglio di Stato sez. IV n° 3797 del 27/8/2014, che ha sospeso l'efficacia della sentenza del TAR Campania SA n° 1023/2014, citata nelle osservazioni. Inoltre la conoscibilità del fatto è accertata dalla stessa presentazione delle osservazioni in riscontro. Sul punto 2 il vincolo espropriativo e la dichiarazione di pubblica utilità rimane unica sulle medesime particelle, sebbene pronunciata in favore di più beneficiari;

#### **PRESO ATTO**

- a. dei resoconti verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi regolarmente convocata, tenutesi in data 29/06/2011, 12/04/2013, 19/04/2013 e 12/06/2014, nelle quali sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa del proponente da parte delle Amministrazioni intervenute;
- b. che il resoconto verbale delle citate riunioni della Conferenza di Servizi è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni regolarmente coinvolte nel procedimento e al proponente;
- c. che nel corso delle riunioni della Conferenza di Servizi e dell'intero arco del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri e/o atti di assenso comunque denominati:
  - c.1. Nota **Regione Campania – Settore STAPA CePICA**, del 15/04/2013, con la quale comunica che sulle particelle di progetto non risultano iscritti vigneti al potenziale viticolo nazionale DOC "Irpina";
  - c.2. Nota **Anas Spa**, protocollo CNA-0015391-P del 11/04/2013, con la quale rilascia il nulla osta con prescrizioni;
  - c.3. Nota del **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, protocollo 1555/AT/GEN del 16/05/2013, con la quale si prende atto dell'assenza di interferenze;
  - c.4. Nota **Comando Militare Esercito "Campania"**, protocollo MD\_E 24465/15356 del 20/09/2011, con la quale si esprime il nulla osta di competenza alla realizzazione delle opere. Parere confermato con nota protocollo MD\_E 24465/6317 del 02/05/2013.
  - c.5. Nota della **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno Avellino**, protocollo 9667 del 08/04/2013, con la quale comunica la propria non competenza;
  - c.6. Nota della **Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino Benevento e Caserta**, protocollo MBAC-SBA-SA 3924 del 09/04/2013, con la quale si comunica l'assenza di motivi ostativi alla realizzazione dell'opera con prescrizioni;
  - c.7. Nota del **Ministero dei beni e delle attività culturali – Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania**, protocollo MBAC-DR-CAM 7221 del 04/06/2014, con la quale comunica la propria non competenza;
  - c.8. Nota **Ministero Dello Sviluppo Economico**, prot SV6523 del 21/06/2012, con la quale si trasmette il nulla osta provvisorio alla costruzione con prescrizioni;
  - c.9. Nota **Autorità di Bacino della Puglia**, prot 5134 del 15/04/2013, con la quale si esprime parere di compatibilità delle opere rispetto alle prescrizioni delle NTA del PAI vigente, ad eccezione degli aerogeneratori 4, 8, 11, 13, parere confermato con note prot 5299 del 17/04/2013 e prot 6969 del 09/06/2014;

- c.10. Nota **Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno**, prot 2927 del 15/04/2013 con la quale si comunica la non competenza;
- c.11. Nota **ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile**, prot 17809/AON del 10/02/2012 con la quale esprime il nulla osta con prescrizioni;
- c.12. Nota **Comunità Montana "Alta Irpinia"**, prot 4783 del 14/11/2014, con la quale si autorizza la realizzazione del progetto con prescrizioni;
- c.13. Nota **Terna spa**, prot. TE/P2012004416 del 29/03/2012, con la quale esprime il proprio benessere al progetto.
- d. che le aree interessate dagli aerogeneratori e le opere connesse sono riportate nel catasto terreni:
- COMUNE DI MONTEVERDE (AV)
- Foglio 1, Particelle: 17-18-19-20-23;
- Foglio 2, Particelle: 11-35-36-37-46-47-52-53-54-55-56-71-78-79-80-82-83-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-189-193-195-196-197-198-199-200-201-205-208-209-210-211-212-213-215-216-217-218-224-260-261-262-264-265-275-276-277-279-287-292-293-294-295-296-297-301-452-457;
- Foglio 3, Particelle: 110-116-120-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-163;
- Foglio 4, Particelle: 6-7-8-9-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-61-62-63-64-65-75-76-77-78-79-80-81-90-91-92-169;
- Foglio 5, Particelle: 1-17-18-19-20-22-26-31-32-33-36-39-40-46-56.
- COMUNE DI LACEDONIA (AV)
- Foglio 19, Particelle: 12-13-15-16-17-24-36-38-80-101-102-109-110;
- Foglio 20, Particelle: 19;
- Foglio 21, Particelle: 1- 2;
- Foglio 35, Particelle: 47-48-50-51-58-62-71-72-74-75-92-94-95-124-125-135-140-155-156-157-158-159-161-182-204-205-206-212-282-286-288-289-290-344-348-349-352-368-369-374-505-545;
- Foglio 47, Particelle: 3-4-5-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-40-41-42-53-54-55-56-65-66-67-75-77-90-91-93-105-113-171;
- Foglio 48, Particelle: 1-8-121-448-457-462-464-465-479-503-504-507-510;
- Foglio 53, Particelle: 7-8-19-20-21-39-40-41-42-53-58-59-73-74-75-88-89-90-99-169.
- COMUNE DI AQUILONIA
- Foglio 2, particelle: 56-68-71-72-73-74-79-105-153-154-155-156-158-175-176-177-178-182-183-191-192-194-195-196-217-218-224-225-228-231-233-304
- Foglio 4, particelle: 5-54-55-56-59-142-143-145-146-147-148-149-156-157-158-159-160-207-215-239-240-241-245-306-307-308-316-335-338-339-346-576-577
- COMUNE DI BISACCIA
- Foglio 55, particelle: 184
- Foglio 57, particelle: 94-95-96-131-132-134—135-170-171-172-173-175-191-197-201-226-227-228-229-230-237
- Foglio 58, particelle: 19-22-25-27-77-81-83-86-87-89-126-133-134-135-136-141-152-153-169-174-175-176-177-187-188-315
- Foglio 60, particelle: 86-87-90-91-93-95-96-97-100-102-103-104-105-106-107-109-144-145-146-156-160-166
- Foglio 62, particelle: 6-12-27-30-31-40-45-49-50-55-65-69-70-71-72-73-75-76-77-78-81-85-86-89-92-93-94-99-105-106-108-218-219-225-233-239-240-243-245-246
- Foglio 63, particelle: 400-441
- Foglio 64, particelle: 28-29-31-37-40-42-57-59-90-91-92-93-94
- Foglio 70, particelle: 47-48-52-58-103-104-115-206-257-263-269-270-271-272-273-274-292-294
- Foglio 76, particelle: 1-2-3-5-10-11-12-13-14-127-144-241-242-243-369-375-376-377-378-383-608-643

Foglio 77, particelle: 14-15-16-72-89-95-97-98-99-171

Foglio 78, particelle: 9-10-11-12-13-14-15-25-32-33-34-46-54-140

**VERIFICATO** che tra le opere connesse rientrano le opere di rete già autorizzate con DDDD 255/13 dell'AGC12, 313/14 e 334/14 della DG5102 giacenti sulle seguenti particelle:

**COMUNE DI LACEDONIA (AV)**

Foglio 19, Particelle: 15-16-17-24-80-109-110;

Foglio 20, Particelle: 19;

Foglio 21, Particelle: 1- 2;

Foglio 35, Particelle: 47-48-50-51-58-62-71-72-74-75-92-94-95-124-125-135-140-155-156-157-158-159-161-182-204-205-206-212-282-286-288-289-290-344-348-349-352-368-369-374-505-545;

Foglio 47, Particelle: 3-4-5-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-40-41-42-53-54-55-56-65-66-67-75-77-90-91-93-105-113-171;

Foglio 48, Particelle: 1-8-121-448-457-462-464-465-479-503-504-507-510;

Foglio 53, Particelle: 7-8-19-20-21-39-40-41-42-53-58-59-73-74-75-88-89-90-99-169.

**COMUNE DI AQUILONIA**

Foglio 2, particelle: 56-68-71-72-73-74-79-105-153-154-155-156-158-175-176-177-178-182-183-191-192-194-195-196-217-218-224-225-228-231-233-304

Foglio 4, particelle: 5-54-55-56-59-142-143-145-146-147-148-149-156-157-158-159-160-207-215-239-240-241-245-306-307-308-316-335-338-339-346-576-577

**COMUNE DI BISACCIA**

Foglio 55, particelle: 184

Foglio 57, particelle: 94-95-96-131-132-134—135-170-171-172-173-175-191-197-201-226-227-228-229-230-237

Foglio 58, particelle: 19-22-25-27-77-81-83-86-87-89-126-133-134-135-136-141-152-153-169-174-175-176-177-187-188-315

Foglio 60, particelle: 86-87-90-91-93-95-96-97-100-102-103-104-105-106-107-109-144-145-146-156-160-166

Foglio 62, particelle: 6-12-27-30-31-40-45-49-50-55-65-69-70-71-72-73-75-76-77-78-81-85-86-89-92-93-94-99-105-106-108-218-219-225-233-239-240-243-245-246

Foglio 63, particelle: 400-441

Foglio 64, particelle: 28-29-31-37-40-42-57-59-90-91-92-93-94

Foglio 70, particelle: 47-48-52-58-103-104-115-206-257-263-269-270-271-272-273-274-292-294

Foglio 76, particelle: 1-2-3-5-10-11-12-13-14-127-144-241-242-243-369-375-376-377-378-383-608-643

Foglio 77, particelle: 14-15-16-72-89-95-97-98-99-171

Foglio 78, particelle: 9-10-11-12-13-14-15-25-32-33-34-46-54-140

**RILEVATO** che

- a. per quanto precede devono essere assoggettate a procedura di esproprio - asservimento ex novo le seguenti particelle:

**COMUNE DI MONTEVERDE (AV)**

Foglio 1, Particelle: 17-18-19-20-23;

Foglio 2, Particelle: 11-35-36-37-46-47-52-53-54-55-56-71-78-79-80-82-83-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-189-193-195-196-197-198-199-200-201-205-208-209-210-211-212-213-215-216-217-218-224-260-261-262-264-265-275-276-277-279-287-292-293-294-295-296-297-301-452-457;

Foglio 3, Particelle: 110-116-120-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-163;

Foglio 4, Particelle:6-7-8-9-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-61-62-63-64-65-75-76-77-78-79-80-81-90-91-92-169;  
Foglio 5, Particelle:1-17-18-19-20-22-26-31-32-33-36-39-40-46-56.

COMUNE DI LACEDONIA (AV)

Foglio 19, Particelle: 12-13-36-38-101-102;

- b. con ordinanza cautelare n. 442 del 7/3/2013 il T.A.R. Campania, sede di Napoli – pronunciandosi sul ricorso di Siri Energia Srl (R.G. 670/2013) avverso la nota del Settore regionale Tutela dell'Ambiente prot.n. 856917 del 21/11/2012 – *“nel considerare ingiustificato il ritardo maturato nella definizione del procedimento V.I.A., riteneva che al danno lamentato potesse avviarsi “disponendo che la Regione Campania provveda a definire il procedimento ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 ... nel termine inderogabile del 10 maggio 2013, facendo applicazione del disposto dell'art. 14 ter, co. 6 bis della legge n. 241/1990”;*
- c. con sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII, n. 1709/2014 del 21/3/2014, resa nel citato giudizio R.G. 670/2013, sono stati annullati i D.D. regionali n. 130 del 10/4/2014 e n. 219 del 9/5/2013, concernenti il parere negativo di compatibilità ambientale ed il diniego di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 sull'istanza del 24/10/2006;
- d. in particolare la sentenza n. 1709/2014 ha accertato i seguenti vizi degli atti impugnati: 1) violazione dell'ordinanza cautelare n. 442 del 7/3/2013, recante ordine di applicazione della normativa di accelerazione e semplificazione prevista dall'art. 14 ter, comma 6 bis L. 241/90, con assorbimento del VIA all'interno e secondo il modulo procedimentale della Conferenza di Servizi; 2) violazione dell'art. 14 ter, commi 4 e 6 bis, L. 241/90, poiché *“la posizione della amministrazione regionale in materia di VIA ... doveva essere acquisita “in conferenza” e non fuori di essa mediante autonomo e a sé stante provvedimento”* ; 3) violazione degli artt. 3, 10, e 10 bis L. 241/90, per omessa valutazione delle osservazioni procedurali del proponente del 25/3/2013; 4) violazione degli art. 23 ss. D.Lgs. 152/06 e difetto di istruttoria e motivazione, in quanto il parere VIA si è limitato a rilevare carenze di approfondimento degli elaborati di progetto senza esprimere una propria autonoma posizione in ordine al tipo di impatto ambientale;
- e. secondo la citata sentenza n. 1709/2014, venuti *“infruttuosamente a scadere ... i termini previsti per l'adozione del provvedimento VIA (cfr. artt. 23 ss D.Lgs. n. 152/2006)”*, *“l'input del legislatore è ... chiaro ed inequivoco: si torna al modello conferenziale, il quale trova in questo modo piena riesplorazione in ogni sua parte. La decisione sulla VIA (qualora non si tratti di VIA statale come nella specie) viene, in altre parole, assorbita in seno alla conferenza, con conseguente applicazione di principi e criteri propri di detto istituto procedimentale: tra questi, l'adozione della valutazione ambientale all'interno della conferenza – come già detto – e con la partecipazione di tutti i soggetti ad essa chiamati a partecipare (dunque anche di quelli che non sarebbero presenti nell'ambito del procedimento VIA), la necessaria “presenza fisica” dei rappresentanti delle varie amministrazioni (cfr. TAR Campania Napoli, sez. VII, 25 ottobre 2012, n. 4259, e 27 maggio 2013, n. 2767), il ricorso alla tecnica decisionale della c.d. prevalenza delle posizioni espresse (cfr. comma 6-bis) nonché a quella del silenzio- assenso estendibile anche alle amministrazioni competenti in materia ambientale ai sensi del successivo comma 7, l'applicazione del dissenso costruttivo (in base al quale l'eventuale parere negativo deve essere sempre accompagnato dalle indicazioni per ottenere un possibile successivo assenso) di cui all'art. 14-quater, comma 1, nonché del dissenso “in conferenza” e mai al di fuori di essa (si veda la prassi di inviare il parere mediante fax), principio anch'esso ricavabile dalla disposizione da ultimo richiamata, alla valutazione ambientale; in sintesi, vengono in questo caso applicati i principi – propri come già detto dell'istituto della conferenza di servizi – consistenti nella massima concentrazione/accelerazione decisionale e nella mediazione costruttiva, garantita peraltro dalla fisica presenza di tutti i rappresentanti delle amministrazioni partecipanti, delle diverse e talora opposte discrezionalità in campo”;*
- f. con riferimento al contenuto del D.D. regionale n. 130/2014, la sentenza n. 1709/2014 ha ritenuto l'illegittimità del giudizio di non compatibilità ambientale fondato su pretese carenze degli elaborati relative a: 1) impatti cumulativi sul paesaggio dell'impianto del proponente con altri due impianti, rispettivamente in fase di esercizio e di realizzazione; 2) controdeduzioni alle osservazioni proposte

da ASOIM Onlus (Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale) su impatti relativi alla cicogna nera ed alla avifauna in generale; 3) valutazione dei *“possibili impatti cumulativi”* dell'impianto del proponente e degli altri 2 citati impianti in relazione ad avifauna e cicogna nera (la sentenza ha contestato il rilievo della Commissione VIA secondo cui *“non si possono escludere impatti diretti significativi negativi su specie ... sottoposti a regimi di tutela ai sensi della normativa vigente”*); 4) considerazione degli effetti cumulativi (dei tre impianti in considerazione) sulle matrici paesaggistiche, anche attraverso simulazioni fotografiche computerizzate; 5) verifica delle *“condizioni di stabilità dei versanti sui quali risultano localizzati”* 4 dei previsti aerogeneratori; 6) verifica dei livelli di rumore nella *“valutazione previsionale dell'impatto acustico”*.

- g. convocata la Conferenza dei Servizi del 12/6/2014, nel corso della stessa è stata acquisita la nota del Dirigente del Settore VIA prot.n. 399734 dell'11/6/2014, nella quale è rilevata la carenza di approfondimento degli elaborati di progetto;
- h. nella stessa seduta del 12/6/2014 il proponente ha replicato, tra l'altro, quanto segue: le dedotte carenze progettuali sono pretestuose, solo genericamente asserite, non sono formulate in senso costruttivo, come previsto dall'art. 14 quater, comma 1 della l. 241/90, e non sono state rilevate in precedenza dal Settore VIA per formare oggetto di richieste di integrazioni documentali; le motivazioni del dissenso sono le stesse carenze progettuali già indicate nel D.D. n. 130/13, annullato dalla sentenza n. 1709/14 perché le addotte carenze istruttorie possono al più giustificare una richiesta di integrazioni da parte della Regione ma non il rigetto dell'istanza *tout court*; del resto, in relazione alle asserite carenze dei progetti le corrispondenti competenti Autorità (Autorità di Bacino della Puglia, ARPAC, Soprintendenze del MIBAC) hanno espresso pareri assolutamente favorevoli, ritenendo la completezza ed esaustività della documentazione presentata; nelle proprie osservazioni procedurali il proponente ha chiarito l'inesistenza di *“un sistema agroforestale di particolare pregio”* e di *“impatti cumulativi sull'avifauna e in particolare sulla cicogna nera”*, la non visibilità dell'impianto dai punti di osservazione sensibili, la intervenuta integrazione dello studio geologico, contenente le analisi ritenute mancati dal Settore VIA;
- i. la Conferenza dei Servizi del 12/6/2014 si è conclusa con la dichiarazione del RUP secondo cui *“prevalgono i pareri positivi assunti in cds ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 bis della L. n. 241/90”*, con eventuale riserva di *“rimettere direttamente le questioni dedotte in questa sede al CdM ai sensi dell'art. 14 quater comma 3 della L. 241/90”*;
- j. il T.A.R. Campania – Napoli, nuovamente adito da Siri Energia Srl (R.G. 2926/2014) per la esecuzione della sentenza n. 1709/2014, definitivamente pronunciandosi sul ricorso lo ha accolto con sentenza n. 5959/2014 del 24/11/2014, ordinando *“alla Regione di dare esecuzione alla sentenza ... n. 1709/2014 del 6/3/2014, entro il termine di trenta giorni”*; ciò sull'espresso rilievo che: *“successivamente alla proposizione del ricorso in esame è sopravvenuta la nuova conferenza di servizi, nel cui ambito è stato espresso l'orientamento non favorevole in materia di VIA sulla base delle risultanze della nota prot. n. 399734 del 11/6/2014 elaborata a seguito del rinnovo del procedimento istruttorio”*; *“la rimessione della questione al Consiglio dei Ministri presuppone un dissenso da risolvere nell'ipotesi in cui l'amministrazione procedente e quella preposta alla tutela di interessi sensibili non siano d'accordo”*; *“non sussistono i presupposti per la rimessione qualora non vi sia dissenso e, a maggior titolo, qualora l'amministrazione procedente sia la stessa preposta alla tutela dell'interesse sensibile, essendo da escludere che la medesima amministrazione regionale possa dar luogo ad un conflitto con se stessa risolvibile dal Consiglio dei Ministri”*; *“nella conferenza di servizi del 12/6/2014, non risulta che il rappresentante della Regione Campania abbia manifestato la posizione unitaria della Regione quale risultato di sintesi della ponderazione interna dei vari profili di interesse coinvolti”*; *“né risulta che l'autorità procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, abbia adottato la determinazione motivata di conclusione del procedimento”*; *“pertanto, essendo tuttora pendente il procedimento relativo alla richieste presentata dalla ricorrente, sussistono i presupposti di rito e di merito per l'accoglimento del ricorso”*;

#### **CONSIDERATO altresì che**

- a. questa Amministrazione ha l'obbligo di dare esecuzione alle sentenze del T.A.R. Campania – Napoli n. 1709/2014 e n. 5959/2014, nelle quali è stata inequivocamente indicata la necessità di adottare

senza ritardo la “*determinazione motivata di conclusione del procedimento*”, “*valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede*”, ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 6 *bis* L. n. 241/1990;

- b. emerge dalle specifiche risultanze della conferenza - sopra sintetizzate e confermate dal contenuto dei pareri favorevoli delle competenti Autorità, acquisiti al procedimento e dettagliatamente elencati al punto c. del “*preso atto*” che precede del presente decreto - un quadro complessivo di assoluta prevalenza delle posizioni espresse (cfr. art. 14 *ter*, comma 6 *bis* L. 241/1990) sia nel suo complesso sia con riferimento agli interessi ambientali (come dimostrano i pareri favorevoli dell'Autorità di Bacino della Puglia (in particolare sotto il profilo idrogeologico), della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino, del Comune di Monteverde (espresso in conferenza di servizi del 12/6/2014), della Comunità Montana “Alta Irpinia”, dell'ANAS, del Ministero della Difesa, dell'ENAC e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
- c. questa Amministrazione non può che pervenire dunque alla suddetta valutazione finale di assoluta prevalenza delle posizioni espresse in Conferenza dei Servizi non solo sulla base del criterio “*quantitativo-formale*” (in senso numerico, ovvero dei *quorum* deliberativi), ma soprattutto in un'ottica “*qualitativo-sostanziale*” (ovvero tenendo conto della natura e della rilevanza degli interessi, *id est* in senso “*funzionale*”, sulla base della importanza dei valori e degli interessi pubblici coinvolti), in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa ed alle disposizioni dell'art. 14 *ter*, comma 6 *bis* L. 241/1990, come autorevolmente interpretate sia dalla Giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Umbria, I, 21/5/2012, n. 192; Cons.Stato, VI, 18/4/2011, n. 2378; *id.*, 15/7/2010, n. 4575; T.A.R. Toscana, II, 19/5/2010, n. 1523) sia dalla unanime dottrina (A. de Roberto, *L'attività pubblicistica dell'amministrazione*, Torino, 2010, p. 17; S. Fienga – A. Muollo, *La semplificazione del procedimento nelle pronunce dei giudici amministrativi*, in *Giornale dir. amm.*, 2012, 12, p. 1224; C. Vivani, *I procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*, in *Urbanistica e appalti*, 2011, 7, p. 775; G. Gardini, *La nuova legge sul procedimento amministrativo*, in *Giornale dir. amm.*, 2005, 5, p. 469; I. Cacciavillani, *Determinazione della conferenza di servizi e atto finale del procedimento; un equivoco apicale*, in <http://www.lexitalia.it>, n. 6/2011; G. Sciscioli, in *Guida enti locali*, 2011, fasc. 25, 67; S. Monzani, *La struttura della conferenza di servizi e il ruolo della soprintendenza: la tutela di principi costituzionali fondamentali a confronto con le esigenze di semplificazione, concentrazione e accelerazione procedimentale*, in *Foro amm. - Cons. Stato*, 2011, 3188);

**TENTO CONTO** dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi e delle conclusioni di cui al relativo verbale

**CONSTATATO che**

- a. il procedimento, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03, si conclude con un'autorizzazione unica;
- b. non risultano interferenze con altri impianti aventi protocollo antecedente a quello del progetto de quo;
- c. l'intervento proposto è compatibile con le “*Linee di indirizzo strategico allegate alla DGR 962/08*”.

**RITENUTO** di poter, quindi, adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, tenuto conto di tutte le prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica, in particolare da fonti rinnovabili;

**VISTI**

- a. la Direttiva 2001/77/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 387 del 29 dicembre 2003;
- b. il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012;
- c. la Direttiva 2009/28/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 28 del 3 marzo 2011;
- d. il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;
- e. la L.R. 28 novembre 2007, n. 12;
- f. la L.R. 30 gennaio 2008, n. 1;
- g. la DGR 11 gennaio 2008, n. 47;
- h. la DGR 2119/08;
- i. l'art. 4 della L.R. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti;
- j. la DGR n 3466/2000;



- k. la DGR 1152/09;
- l. la DGR n. 1642/09;
- m. la DGR 1963/09;
- n. la DGR n. 46/10;
- o. la DGR n. 529/10;
- p. la DGR n. 612/11;
- q. i Decreti Dirigenziali AGC12/Sett04 n°50/2011, n°420/2011, n°516/2011;203/13, 351/2013
- r. la DGR n. 478/12;
- s. la DGR n. 710/12;
- t. la DGR n. 427/13;
- u. la DGR n. 488/13;
- v. la DGR n. 325/13;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente dell'U.O. D 04 "Energia e Carburanti" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive" e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente medesimo;

### DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

1. **di autorizzare** la società SIRI ENERGIA S.r.l. con sede legale in Roma alla Via Del Corso 75/10 – CAP 00186 Codice Fiscale e Partita IVA 02550170647, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29 Dicembre 2003 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25 S.O.):
  - 1.1. alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 16 aerogeneratori ubicato nel territorio comunale di Monteverde (AV) Località "Siricciardi – Casonetto", per una potenza totale di 48 MW su terreni riportati in Catasto come esplicitato e da allegato tecnico al presente che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo ad eccezione degli aerogeneratori contrassegnati dalle sigle 4, 8, 11, 13;
  - 1.2. alla connessione elettrica dell'impianto alla stazione di trasformazione 30/150 kV mediante cavidotto interrato in media tensione a 30 kV;
  - 1.3. alla costruzione ed esercizio di una stazione elettrica di trasformazione 30/150kV collegata alla stazione elettrica di smistamento a 150 kV attraverso cavidotto interrato;
2. **di dichiarare** che l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto sono, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
3. **di precisare** che le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella cartografia di cui alle tavole di layout del progetto definitivo;
4. **di disporre** l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o all'asservimento ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 10 comma 1 del DPR 327/01 sui terreni riportati al Catasto terreni:

Catasto dei terreni del:

#### COMUNE DI MONTEVERDE (AV)

Foglio 1, Particelle: 17-18-19-20-23;

Foglio 2, Particelle: 11-35-36-37-46-47-52-53-54-55-56-71-78-79-80-82-83-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-189-193-195-196-197-198-199-200-201-205-208-209-210-211-212-213-215-216-217-218-224-260-261-262-264-265-275-276-277-279-287-292-293-294-295-296-297-301-452-457;

Foglio 3, Particelle: 110-116-120-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-163;

Foglio 4, Particelle: 6-7-8-9-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-61-62-63-64-65-75-76-77-78-79-80-81-90-91-92-169;

Foglio 5, Particelle: 1-17-18-19-20-22-26-31-32-33-36-39-40-46-56.

#### COMUNE DI LACEDONIA (AV)

Foglio 19, Particelle: 12-13-36-38-101-102;

**5. di obbligare il proponente al rispetto delle seguenti prescrizioni:**

**5.1. Anas Spa, Prescrive quanto segue:**

5.1.1. nel caso in cui i lavori dovessero interessare aree e/o strade di interesse Compartimentali:

5.1.1.1. L'ubicazione delle pale eoliche dovrà essere prevista fuori dalla fascia di rispetto stradale e, comunque, ad una distanza dal margine della carreggiata non inferiore alla loro altezza fuori terra;

5.1.1.2. L'ubicazione dei sostegni per la posa di eventuali attraversamenti aerei dovrà essere prevista ad una distanza rispetto al margine della carreggiata pari o superiore all'altezza del sostegno, misurato dal piano di campagna e comunque nel rispetto dei commi 4 e 8 dell'art. 66 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. (DPR 495 del 16/12/1992);

5.1.1.3. La posa di eventuali cavidotti di alimentazione della stazione eolica da effettuare lungo le Strade Statali dovrà essere prevista in conformità alla normativa di cui all'art. 66 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

**5.2. Ministero dello Sviluppo Economico Prescrive quanto segue:**

5.2.1. Siano rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia: A) per gli attraversamenti con le linee di telecomunicazione tra i picchetti; B) gli attraversamenti e avvicinamenti con le linee di telecomunicazione interrato ed aeree indicate nella planimetria inviata con separata corrispondenza;

5.2.2. Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.

**5.3. Comunità Montana Alta Irpinia prescrive quanto segue:**

5.3.1. Le opere dovranno essere realizzate nei modi e nelle misure indicate negli elaborati allegati alla domanda, non è consentito apportare variazioni alla stessa o cambi di ubicazioni;

5.3.2. Lo sradicamento e il taglio di piante arboree o arbustive è consentito solo per quelle radicate nell'area di insediamento dell'opera da autorizzare o se puntualmente prevista nel progetto;

5.3.3. Il materiale terroso proveniente dagli scavi, qualora non riutilizzato per i riempimenti degli stessi, se rimarrà sul posto dovrà essere depositato in zone prive di vegetazione forestale, opportunamente conguagliato sistemato a strati, livellato compattato e rinverdito, così da evitare ristagni d'acqua o erosioni o frane;

5.3.4. Tutto il materiale di risulta dovrà essere smaltito nei luoghi e con le modalità consentite dalla normativa vigente. Ne resta escluso qualsiasi impiego in contrasto con le norme di legge;

5.3.5. L'accesso dei mezzi meccanici al punto previsto per l'esecuzione delle opere richieste, dovrà avvenire attraverso la viabilità esistente. L'apertura di nuove piste dovrà essere richiesta con istanza a parte espressamente prevista dal progetto; Dovranno essere realizzate tutte le opere (canalette di scolo, scoline trasversali, drenaggi, ecc.) atte a garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche, superficiali e di infiltrazioni;

5.3.6. Eventuali erosioni o franamenti che dovessero verificarsi a seguito delle opere richieste dovranno essere opportunamente sistemate secondo idonee soluzioni opportunamente studiate;

5.3.7. Le aree non interessate da opere, così come indicate negli elaborati di progetto, dovranno conservare la loro permeabilità originale, con esclusione di pavimentazioni di qualsiasi genere.

**5.4. Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino Benevento e Caserta, Prescrive quanto segue:**

5.4.1. Tutti i lavori che comportino escavazioni e movimento di terra legati alla realizzazione dell'impianto (fondazioni degli aerogeneratori, sottostazione, cavidotto opere di connessione) dovranno essere svolti sotto il controllo di archeologi professionisti, il cui curriculum dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione di questa Soprintendenza;

5.4.2. Qualora dovessero essere individuate emergenze archeologiche, dovranno essere

eseguiti saggi di scavo con metodo stratigrafico, finalizzato alla verifica della tipologia e alla estensione delle preesistenti antiche;

- 5.4.3.** La zona compresa tra gli aerogeneratori S4 ed S5, che insistono su aree ad alto rischio Archeologico (cfr tav.3 e relazione fig. 5 della sopracitata Valutazione di Interesse Archeologico), dovrà essere sondata da saggi preliminari sia in corrispondenza di ciascun aerogeneratore, sia nello spazio tra gli stessi; detta indagine dovrà essere condotta con metodo stratigrafico sotto il controllo archeologico.

**5.5. Autorità di Bacino della Puglia** prescrive quanto segue:

- 5.5.1. Sia previsto un tracciato stradale, per l'accesso agli aerogeneratori 9 e 11, che non interferisca con il reticolo idrografico;
- 5.5.2. Le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
- 5.5.3. Le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- 5.5.4. Siano realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuali acque superficiali che si dovessero infiltrare nella trincea di scavo anche in funzione della pendenza longitudinale del fondo;
- 5.5.5. Durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- 5.5.6. Sia garantito il libero deflusso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere previste in progetto;
- 5.5.7. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi, non utilizzato, sia portato nel più breve tempo possibile alle discariche autorizzate;
- 5.5.8.** Il terreno proveniente dagli sbancamenti non sia accumulato lungo i versanti, onde evitare che l'aumento di carico possa innescare fenomeni di instabilità degli stessi, e che siano individuati, in fase di progettazione esecutiva, modalità e siti di stoccaggio, ancorché provvisori, conformi alla normativa in materia.

**5.6. Enac – Ente Nazionale Per L'aviazione Civile**, Prescrive quanto segue:

5.6.1. Segnalazione diurna

- 5.6.1.1. pale verniciate con n. 3 bande rosse, bianche e rosse di m. 6 l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m. delle pale stesse. Quanto sopra è richiesto per gli aerogeneratori che superano in totale (comprese le pale) i 100m. d'altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30 m. Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m., la verniciatura è limitata ad un terzo della lunghezza stessa della pala (divisa in tre facce rossa, bianca e rossa. La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene.

5.6.2. Segnalazione notturna

- 5.6.2.1. Le luci dovranno essere posizionate l'estremità della pala eolica e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di circa 30° circa. Codesta società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore, conformi a quanto prescritto dal regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti cap. 4 11.
- 5.6.3. Dovrà essere prevista a cura e spese del Proponente una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile.
- 5.6.4. Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia codesta società dovrà inviare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente: 1 Coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 di ogni singolo aerogeneratore; 2. Altezza massima dell'aerogeneratore

- (torre + raggio pala); 3. Quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota del terreno); segnaletica ICAO diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.
6. Il Proponente, inoltre è obbligato:
- 6.1. al ripristino dei luoghi, secondo la naturale vocazione, ad avvenuta ultimazione dell'impianto ed alla rimozione di tutte le opere dell'impianto, ad eccezione delle opere di fondazione e di connessione alla RTN, e relativo ripristino dei siti ad avvenuta cessazione produttiva dell'impianto, predisponendo uno specifico piano di dismissione, da presentare con il progetto esecutivo, e che indichi metodiche tecnologicamente avanzate per il recupero, riuso e valorizzazione dei materiali dismessi;
  - 6.2. a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali usi compatibili;
  - 6.3. a trasmettere alle rispettive Amministrazioni richiedenti, gli atti derivanti dal rispetto delle prescrizioni innanzi riportate;
  - 6.4. ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza, il proponente è obbligato a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, ai competenti Uffici del Comune sede dell'intervento, alla Regione Campania, Direzione Sviluppo Economico e AA. PP., U.O.D. "Energia e Carburanti" e al Genio Civile territorialmente competente, copia del progetto esecutivo dell'intervento e delle opere connesse, debitamente firmato da tecnico abilitato;
  - 6.5. di comunicare alla Direzione Sviluppo Economico e AA. PP., U.O.D. "Energia e Carburanti" ogni eventuale cambio di pec e indirizzo.
7. I lavori, in analogia a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, nonché dal comma 1 dell'art. 1- quater della Legge 27 ottobre 2003 n. 290, salvo quanto previsto al punto 1 di DGR n. 516 del 26/10/2011, devono avere inizio entro un anno a decorrere dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del proponente. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate.
8. Il proponente comunica alla Regione Campania, Direzione Sviluppo Economico e AA. PP., U.O.D. "Energia e Carburanti", la data di inizio lavori, nonché quella di ultimazione, corredata da documentazione a firma di professionista abilitato con la quale si attesti che l'impianto e le opere connesse sono state realizzate come da progetto definitivo autorizzato ed esecutivo depositato.
9. Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzati dalla Regione Campania, Direzione Sviluppo Economico e AA. PP., U.O.D. "Energia e Carburanti", a seguito di motivata richiesta del proponente.
10. Il proponente trasmette alla Regione Campania, Direzione Sviluppo Economico e AA. PP., U.O.D. "Energia e Carburanti", durante la fase di esecuzione delle opere e nelle more della messa in esercizio, con cadenza semestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione dell'iniziativa.
11. Il venir meno dei requisiti e delle condizioni (oggettivi e soggettivi) nonché il mancato rispetto delle prescrizioni determinante ai fini dell'ottenimento di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati degli enti coinvolti nel procedimento è causa di decadenza della presente autorizzazione.
12. Il controllo dell'esecuzione delle opere nel rispetto delle prescrizioni del presente decreto è a carico, per la parte di propria competenza, degli enti convocati alla CDS di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, i quali restano responsabili del rilascio di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di propria competenza.
13. Il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimento anche ai fini delle verifiche del rispetto delle eventuali prescrizioni da ognuna formulate, nonché al Gestore di rete e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente a cura dell'Amministrazione procedente.
14. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto.
15. Copia del presente atto è inviata all'Assessore allo Sviluppo Economico e AA.PP., alla Segreteria di

Giunta per gli adempimenti consequenziali nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.